



Giustizia Sportiva

PROT.n 1410 /2024

Pos. TF 5/2024

**DECISIONE N. 006_2024
IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – **Presidente**
Avv. Antonio MENNUNI – **Componente**
Avv. Antonio AMATO – **Componente**

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 27 SETTEMBRE 2024 a seguito di udienza in pari data per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n.5 /2024, nei confronti di:

FITET, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t.,

All'udienza del 27/09/2024 fissata per la discussione in via telematica, il Tribunale Federale, sentite le argomentazioni difensive delle parti come da processo a verbale emette la seguente

DECISIONE

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame, ritiene che il ricorso sia infondato e in quanto tale debba essere rigettato.

L'esame oggettivo della domanda di iscrizione formulata dal sodalizio ricorrente, infatti, appare tale da legittimare senza riserve il provvedimento impugnato: la domanda risulta presentata con la denominazione di una squadra che, per stessa ammissione della ricorrente, non aveva conseguito il diritto al ripescaggio (essendosi classificata terza nel proprio girone). Del dedotto scambio di denominazione non vi è traccia né nelle domande di iscrizione al prossimo campionato delle due singole squadre, né in altra comunicazione inoltrata alla competente Commissione, la quale pertanto non poteva esserne a conoscenza.

Se errore vi è stato nel caso di specie lo stesso non può che imputarsi alla società ricorrente che nulla ha posto in essere per non ingenerare confusione nell'organo deputato all'incombente.

Quanto al fatto che la Commissione abbia erroneamente riferito il richiamo al "girone E " il rilievo appare ultroneo, mentre rileva sicuramente la circostanza che la società ricorrente abbia ommesso di evidenziare

ITTF • ETTU

alcunchè al riguardo; laddove avesse indicato il “ girone H “ nel quale aveva conseguito il diritto al ripescaggio verosimilmente avrebbe indotto la commissione ad un esame più approfondito.
In relazione alla domanda di inserimento in un girone a nove di serie B2 per la prossima stagione, il Tribunale ne rileva la propria incompetenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, all'unanimità, rigetta il ricorso

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia per comunicare la presente decisione alle parti interessate e per gli adempimenti.

Così pronunziato in Roma, 27 SETTEMBRE 2024

Il Presidente f.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente f.to Avv. Antonio Amato

Il componente f.to Avv. Antonio Mennuni